

Le finalità del vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada

I. Il Comune di Livorno si rivolge alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti con due richieste di parere concernenti il vincolo di destinazione della quota del cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al codice della strada (1).

Il vincolo è previsto dall'art. 208 del codice della strada e il Comune di Livorno chiede alla Corte dei conti se nell'ambito delle "*altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale*", prese in considerazione dalla lettera c) del c. 4 dell'art. 208 cit., come integrata dalle disposizioni di cui al successivo c. 5-bis, possa essere ricompreso anche il finanziamento di progetti di potenziamento di servizi di controllo del territorio mirati al contrasto delle occupazioni abusive di immobili (2).

(1) Nel testo e nelle note, con la denominazione sintetica di 'codice della strada', si intende fare riferimento al Nuovo codice della strada approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) La richiesta di parere ha come antecedente le consistenti modifiche normative apportate all'art. 208 del codice della strada dall'art. 40 della l. 29 luglio 2010, n. 120, nell'ambito di un intervento legislativo inteso ad affrontare in modo organico il problema della sicurezza stradale.

In particolare, rilevano le disposizioni di cui alle lett. a), b), c) del novellato c. 4 dell'art. 208 sulle possibili destinazioni vincolate della quota del cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni incassati dagli enti territoriali diversi dallo Stato nella direzione di una loro maggiore specificazione alle finalità di miglioramento della sicurezza stradale.

La l. n. 120/2010 ha poi introdotto un nuovo c. 5-bis che elenca ulteriori interventi suscettibili di essere ricompresi nelle "*altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale*" di cui alla citata lett. c) del c. 4.

Per completare la definizione del contesto normativo è opportuno ricordare anche il secondo periodo del c. 5 dell'art. 208 che esplicitamente prevede la facoltà dell'ente territoriale di

La seconda richiesta di parere, prospettata in via subordinata alla positiva risoluzione della prima, concerne l'assoggettamento al vincolo di finanza pubblica, stabilito dall'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, secondo cui *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”* (3), delle somme rivenienti dai suddetti proventi destinate a incentivare il personale impegnato nei progetti di potenziamento prefigurati dall'ente locale.

La Sezione toscana, avendo risposto al primo quesito nei termini negativi evidenziati dal principio di diritto qui massimato, non ha affrontato il merito del secondo.

Su quest'ultimo è sufficiente, in questa sede, rinviare all'indirizzo consultivo consolidato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 9 aprile 2019, n. 5 (4), adottata in sede di risoluzione di una questione di massima, e quindi con la forza propria degli effetti conformativi, previsti dall'art. 6, c. 4, d.l. n. 174/2012, nei confronti delle successive deliberazioni delle sezioni regionali di controllo.

Nell'esprimersi sul rapporto tra limiti di finanza pubblica alle risorse destinate al trattamento accessorio e incentivi al personale finanziati con le risorse individuate dall'art. 208 cit., la Sezione delle autonomie ha dato spazio ad alcune aperture (5).

“destinare in tutto o in parte la restante quota del cinquanta per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”.

Sulle modifiche che la l. n. 120/2010 ha introdotto nella disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni di cui al citato art. 208, anche alla luce dei precedenti orientamenti della Corte dei conti in argomento, cfr. C. Montanari, *La legge n. 120/2010 di riforma del Codice della strada: nuove regole di riparto e destinazione delle sanzioni stradali*, in *Azienditalia*, 2010, 854.

(3) Per la considerazione del limite, stabilito dall'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, come espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto diretto a regolare l'evoluzione di un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, cfr., tra le più recenti e con ulteriori indicazioni di precedenti conformi, Corte cost., 11 novembre 2021, n. 212.

(4) Le deliberazioni della Corte dei conti citate nel testo e nelle note, ove non diversamente specificato, sono reperibili nella banca dati istituzionale raggiungibile all'indirizzo <banchedati.corteconti.it>.

(5) Di là da quello che viene precisato subito *infra* nel testo, occorre ricordare che, con il primo principio di diritto affermato dalla deliberazione n. 5/2019, la Sezione delle autonomie ha negato che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie possano essere utilizzati per incrementare il fondo per il lavoro straordinario al fine di remunerare il personale della polizia locale impegnato in maggiori servizi di controllo stradale. In senso difforme cfr. Tar Sicilia, 21 agosto 2001, n. 1136, in *Fo-ro amm.*, 2001, s.m., che, sulla base del carattere ampio e generico della finalità di miglioramento della circolazione stradale, di cui al testo allora vigente dell'art. 208, c. 4, codice della strada, ha ritenuto legittima la destinazione dei proventi anche al pagamento del lavoro straordinario dei vigili urbani.

Premessa, in via generale, l'affermazione che i proventi in questione, se destinati all'attuazione di progetti di potenziamento dei servizi di controllo con la previsione di incentivi monetari a favore del personale, sono comunque assoggettati al vincolo di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, la Sezione delle autonomie ha precisato che, in concreto, si possono realizzare le condizioni ai fini dell'esclusione dal vincolo stesso. L'ente locale può considerare non assoggettate al citato limite legislativo quella parte di proventi da sanzioni eccedente l'ammontare dei medesimi proventi riscossi nel precedente esercizio sempre che i maggiori proventi realizzati siano diretti a *“premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale”*, effettivamente impegnate in servizi suppletivi rispetto all'attività istituzionale di competenza e *“funzionali al programmato miglioramento della sicurezza urbana e stradale”* (6).

In questi casi, infatti, secondo le conclusioni alle quali giunge la Sezione delle autonomie con la ridetta deliberazione n. 5/2019, *“l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa)”* (7).

II. La questione, affrontata dal parere qui massimato, si interroga, invece, come già anticipato, sulla possibile legittimità della destinazione dei proventi delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada a progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili.

(6) Le difficoltà di individuare con precisione le somme da utilizzare per le specifiche destinazioni previste dal codice della strada nei confronti degli enti territoriali trovano ulteriore conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e costituente l'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Nell'esempio n. 4 dell'Appendice tecnica di detto principio, viene chiarito che la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale “entrate da sanzioni”, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità e le spese eventualmente previste per il compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del cinquanta per cento di cui all'art. 208, c. 4, codice della strada.

In corso di gestione, a seguito del monitoraggio dell'andamento delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i suddetti proventi, il principio contabile applicato suggerisce di adeguare gli stanziamenti di bilancio e “la delibera di giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”.

(7) Su questi temi, più di recente, v. Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, 20 dicembre 2022, n. 209, in questa *Rivista*, 2022, 6, 140, con ampia nota di richiami di A.M. Quaglini, che ha confermato l'assoggettabilità al limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui il progetto di potenziamento dei servizi di controllo sia avviato nel corso dell'anno. In questo caso, infatti, l'ente locale non ha certezza dell'effettivo incremento, rispetto all'anno precedente, delle riscossioni dei proventi da sanzioni determinato dall'iniziativa incentivata.

Il comune richiedente ritiene che tale possibilità sia consentita dalla legge, rientrando nelle destinazioni elencate dall'art. 208 e, in particolare, dai cc. 4, lett. c), e 5-*bis* del medesimo art. 208.

Se, infatti, la lett. c) del c. 4 fa esclusivo riferimento al miglioramento della "sicurezza stradale", il successivo c. 5-*bis*, pur richiamando espressamente le finalità della lett. c), sembra consentire una più ampia finalizzazione in quanto prevede che una quota dei proventi possa essere destinata, tra l'altro, anche al finanziamento di "progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

III. Quello di "sicurezza urbana", in effetti, appare come un concetto distintamente definito a livello normativo, essendo presente, nell'ordinamento degli enti locali di rango primario, nell'art. 54, c. 4, d.lgs. n. 267/2000, quale bene giuridico oggetto di tutela da parte del sindaco, che, con provvedimenti contingibili e urgenti, adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, può determinarsi a prevenire o eliminare quei "gravi pericoli" suscettibili di mettere a rischio l'"incolumità pubblica" e, appunto, la "sicurezza urbana".

Il c. 4-*bis* dell'art. 54 cit. contiene un elenco, del quale è verosimile, alla luce della formulazione testuale, affermare il carattere *tassativo*, di situazioni tipologiche da ricomprendere nel concetto di "sicurezza urbana" e tra queste, nell'ambito della classe dei "fenomeni di abusivismo", è espressamente richiamata "l'illecita occupazione di spazi pubblici" (8).

Eppure, già soltanto questi sintetici richiami insinuano il dubbio che la disposizione principale, che, con riferimento agli enti locali, si occupa della "sicurezza urbana", sia in realtà inadeguata a giustificare

(8) V. anche il d.m. interno 5 agosto 2008, richiamato dall'ente locale nella richiesta di parere. Questo d.m., in attuazione dell'art. 54 Tuel, ha definito le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" e ha specificato le situazioni nelle quali il sindaco è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 54 medesimo; in particolare, l'art. 2, lett. c), di detto d.m. prevede che il sindaco può "prevenire e contrastare", tra l'altro, "l'occupazione abusiva di immobili".

Sull'insussistenza di un legame diretto tra "sicurezza urbana" e compiti della polizia locale v. anche Corte cost., 1 luglio 2009, n. 196, che, nel respingere il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il d.m. cit., ha valorizzato, tra l'altro, sia l'esplicita individuazione della sua base giuridica nell'art. 117, c. 2, lett. h), Cost., secondo cui la materia "sicurezza pubblica" è di esclusiva competenza statale, sia l'ulteriore dato secondo cui, nelle premesse del provvedimento stesso, si rinviene anche l'esclusione della polizia amministrativa locale dal proprio ambito di riferimento.

Quest'ultima affermazione, che distingue la "sicurezza urbana" dagli ambiti materiali di esercizio delle funzioni della polizia locale, è un argomento che assume rilevanza anche nelle prime conclusioni subito appresso evidenziate nel testo per le quali il richiamo "isolato", e cioè slegato da ogni considerazione del peculiare contesto normativo del codice della strada, a tali definizioni normative di "sicurezza urbana" rende il richiamo stesso inconferente.

l'attribuzione di significato desiderata dal Comune di Livorno nella richiesta di ausilio consultivo concernente l'applicazione di una norma contenuta nel codice della strada.

L'invocare l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 (e la relativa normativa di attuazione) non permette di fondare un'interpretazione sistematica della disciplina espressa dall'art. 208 cit. Sfugge, cioè, il nesso tra l'uno e l'altro enunciato normativo, che, collocati in contesti, anche teleologici, differenti, non sembrano consentire una rigida e univoca corrispondenza di significato nell'utilizzazione del medesimo termine di "sicurezza urbana".

IV. Si può anche concordare sul punto, assolutamente preliminare, che una semplice lettura dell'art. 208 del codice della strada mostra che, pur nella considerazione legislativa di uno specifico vincolo di destinazione di una parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie, sono legittimamente perseguibili dalle amministrazioni interessate plurime finalità di impiego di detti proventi (9). In questo senso, come si è visto, è la posizione del Comune di Livorno nell'espone le basi giuridiche della richiesta di parere.

Nondimeno, il parere qui massimato conclude nel senso che le entrate, derivanti dalle suddette sanzioni, possono essere destinate esclusivamente al finanziamento di opere o progetti che siano direttamente funzionali al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale.

A favore di quest'ultima conclusione, in apparente contraddizione con la semplice lettura sopra evidenziata, ha giocato senz'altro la peculiare *sedes materiae* della norma, la sua collocazione cioè nel "sistema" del codice della strada. Tuttavia, si tratta di un elemento di contesto che rimane sullo sfondo del percorso logico seguito dalla sezione regionale toscana. Entrando nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate dal parere, si osserva che un positivo carattere dirimente assume la disposizione della lettera c) del c. 4 dell'art. 208, che, nel provvedere all'elenco delle possibili destinazioni, fa esclusivo riferimento alla "sicurezza stradale".

Ciò pone implicitamente in ombra le ulteriori esigenze alle quali fa riferimento il successivo c. 5-*bis* del medesimo art. 208.

La sostanza delle argomentazioni di ordine letterale poco sopra esposte, come valorizzate anche dal Comune di Livorno, fa leva invece sul dato incontestato

(9) Come osserva C. Montanari, *op. cit.*, 861, la "vasta gamma d'interventi", finanziabili ai sensi dell'art. 208 codice della strada con i proventi delle sanzioni, comprende "sia attività tipicamente riconducibili alla spesa corrente (ad esempio, assunzioni di personale stagionale a progetto), sia iniziative che trovano collocazione naturale al titolo II della spesa-investimenti (ad esempio, realizzazione di piste ciclabili)".

Per l'osservazione che, in relazione a tale ampia possibilità di scelta tra le diverse destinazioni legislative, sussiste un'altrettanta discrezionalità degli enti territoriali nell'operare la ripartizione cfr. Tar Puglia, Sez. Lecce, 16 novembre 2009, n. 2693, in *Foro amm.-Tar*, 2009, 11, 3261, s.m.

stabile che il c. 5-bis affianca alla tutela della “sicurezza stradale” la considerazione anche della “sicurezza urbana” (10).

Ma, nella disposizione da ultimo richiamata, ed è forse questa la notazione decisiva per l’individuazione delle finalità perseguite dal legislatore, tale “affiancamento” unisce i due termini con una particella congiuntiva (in particolare, per quanto qui interessa, rileva, tra quelle consentite dal c. 5-bis, la possibile destinazione dei proventi «*al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale*»).

Ed è proprio la sottolineatura di questo legame che consente di concludere, su un piano sostanziale, a favore dell’interpretazione più rigorosa fatta propria dalla sezione regionale toscana.

La decisa affermazione, che l’ente locale, con questi proventi, non può finanziare progetti attinenti a finalità di miglioramento della sola “sicurezza urbana”, disvela, infatti, a proprio favore molteplici sostegni argomentativi.

A cominciare proprio da quello letterale. Ciò potrebbe apparire un paradosso rispetto a quanto appena poco sopra rilevato. Nondimeno, nello sciogliere l’apparente contraddizione, si deve sottolineare che l’enunciato normativo del c. 5-bis non solo mette insieme, come un’endiadi, la sicurezza urbana e la sicurezza stradale, mai contrapponendole ovvero mai ponendole in relazione alternativa con l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva “o”, ma richiama anche espressamente, nel suo *incipit*, la lett. c) del c. 4 (“*La quota dei proventi di cui alla lettera c) del c. 4 può anche essere destinata*”), di cui si pone quindi in dichiarata ulteriore attuazione.

E già si è sottolineato che detta lett. c) assume a parametro finalistico generale dell’ampia gamma di interventi ivi elencati unicamente le “*finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale*”, in maniera coerente, del resto, con l’intento complessivo soggiacente all’intervento legislativo – la richiamata l. n. 120/2010 – che tale lett. c) ha inserito nel *corpo* dell’art. 208 (oltre al ridetto c. 5-bis).

V. Se quindi l’attribuzione di significato *restrittivo* fatta propria dal parere qui massimato è giustificata già solo da una corretta qualificazione normativa dal collegamento di cui al richiamato c. 5-bis, un’ulteriore conferma, da un punto di vista sistematico, della correttezza di tale posizione interpretativa si può trovare allargando lo sguardo alla sistemazione che la contrattazione collettiva ha dato all’utilizzo di tali proventi per le finalità di incentivazione del personale (11).

(10) Successivamente, l’art. 66-*quinquies*, c. 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, ha ulteriormente ampliato il novero delle finalità possibili, aggiungendo al c. 5-bis cit. l’ulteriore innovativa possibilità dell’acquisto “di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile”.

(11) Su questa possibilità di utilizzazione dei proventi in questione tornano sempre utili le considerazioni svolte da Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 426, in *Giur. cost.*, 2000, 5, che, nel

I contratti collettivi nazionali relativi al comparto delle funzioni locali confermano, infatti, l’endiadi finalistica di “sicurezza urbana e stradale” e circoscrivono la possibilità di utilizzo dei proventi a favore del solo personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo

In particolare, l’art. 98 c.c.n.l. funzioni locali del 16 novembre 2022, rubricato “*Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada*”, nel confermare la suddetta destinazione legislativa e nel precisare ulteriormente, in linea con la giurisprudenza della Corte dei conti (12), che deve trattarsi di proventi effettivamente riscossi dagli enti, consente, alla lettera c), “*l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale*”.

L’art. 98 si colloca nell’ambito di una sezione del c.c.n.l. espressamente dedicata alla polizia locale, con ciò chiarendo, come già accadeva con il precedente c.c.n.l. funzioni locali del 21 maggio 2018, che non è possibile coinvolgere, nei suddetti progetti di potenziamento, personale non appartenente alla polizia locale, anche se comunque coinvolto nel perseguimento delle finalità proprie dell’incentivazione (13).

La riferita disciplina, introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale, esclude quindi che il vincolo legislativo di destinazione dei proventi “contravven-

respingere le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 208 del codice della strada in riferimento al possibile contrasto con il valore del buon andamento tutelato dall’art. 97 Cost., ha osservato che “la norma concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse”, ma non istituisce alcun legame diretto tra le risorse stesse e la loro destinazione a vantaggio degli agenti della polizia locale o agli altri fini previsti dalla legge. Tra l’accertamento di queste risorse a disposizione e l’eventuale beneficio dei soggetti accertatori si pongono sempre le valutazioni discrezionali dell’ente locale. “L’esistenza di tale diaframma [...] esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività è sempre infatti nell’interesse obbiettivo dell’ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge” (così il punto 6. del *Considerato in diritto*).

(12) Cfr., infatti, Corte conti, Sez. contr. Lombardia, 26 settembre 2019, n. 369, che ha chiarito che l’esclusione dai vincoli di finanza pubblica, alle condizioni indicate dalla Sezione delle autonomie con la citata delib. n. 5/2019, riguarda i soli emolumenti accessori che trovano copertura in somme effettivamente riscosse e non già meramente accertate, ancorché ridotte dell’accantonamento annualmente destinato al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Per una panoramica, ancorché risalente, dei principali orientamenti delle sezioni regionali di controllo cfr. M. Rossi, *Vincoli di destinazione dei proventi da sanzioni per violazione del CdS: linee evolutive alla luce delle più recenti pronunce della Corte dei conti*, in *Azienditalia-Il Personale*, 2016, 537.

(13) Sulle ulteriori modalità di attivazione dei suddetti progetti di potenziamento cfr. A.M. Savazzi, F. Saraco, *Utilizzo dei proventi delle sanzioni previste dal CDS per l’incentivazione del personale: evoluzione degli orientamenti della Corte dei conti*, in *Azienditalia*, 2019, 1723, le cui riflessioni, ancorché riferite alla disciplina del c.c.n.l. funzioni locali del 21 maggio 2018, possono ritenersi ancora utili, attesa la sostanziale identità di disciplina in materia da parte del c.c.n.l. del 16 novembre 2022.

zionali” possa essere esteso fino a ricomprendere finalità, che, in quanto coinvolgenti le prestazioni di personale destinato ad altri servizi, non siano strettamente connesse ai compiti tradizionalmente propri del personale di polizia locale (14).

VI. È dunque attraverso una riflessione più ampia sul contesto entro cui si colloca la norma contenuta nell’art. 208 del codice della strada, a cominciare dall’intento sotteso alla genesi legislativa delle rilevanti modifiche del 2010, che consente di confermare la correttezza delle conclusioni cui è giunta la sezione regionale di controllo per la Toscana nel parere qui massimato.

Pur a fronte, nell’ambito del vincolo legislativo di specifica destinazione, di un ampio ventaglio di interventi finanziabili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente titolare delle risorse, si impone un’interpretazione rigorosa del vincolo stesso (15) allo scopo di evitare uno sviamento delle risorse verso finalità *ulteriori e diverse* da quelle prese in considerazione dal legislatore, strettamente attinenti, come ricorda lo stesso parere qui massimato, all’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle nostre strade (16).

FILIPPO IZZO

* * *

(14) Può essere utile il richiamo a quanto stabilito dall’art. 5 della l. 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale*, che, nell’elencare le funzioni del “personale che svolge servizio di polizia municipale”, attribuisce rilievo precipuo al “servizio di polizia stradale”, qualificando soltanto come “ausiliarie” le funzioni di pubblica sicurezza, svolte, peraltro, queste ultime, ai sensi dell’art. 3 della legge stessa, in collaborazione con le forze di polizia dello Stato e soltanto “quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”.

(15) Cfr. C. Montanari, *op. loc. ult. cit.*, che condivide la necessità di un’interpretazione rigorosa della norma.

Sebbene in riferimento a un testo profondamente diverso da quello attuale, Corte cost. n. 426/2000, cit., non ha mancato di osservare che la finalità perseguita dal legislatore con i vincoli di destinazione dell’art. 208 codice della strada è quella di provvedere “a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima” (cfr. punto 6. del *Cons. in diritto*).

(16) Sulla corretta individuazione della “*ratio legis*” dell’art. 208 del codice della strada e dello specifico vincolo di destinazione ivi previsto cfr. le *Linee guida* in materia di *Proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada*, deliberate da Corte conti, Sez. contr. Toscana, 15 settembre 2010, n. 104, con la finalità di “fornire approfondimenti” in ordine alle “modalità di quantificazione dei proventi” e alle “loro specifiche finalità”, proprio all’indomani dell’entrata in vigore delle modifiche di cui alla l. n. 122/2010.